

**Unità Operativa Complessa E-Procurement**

Via Enrico Fermi, 15 – 01100 VITERBO

Direttore ad interim: Dr.ssa Simona Di Giovanni

e-mail [simona.digiovanni@asl.vt.it](mailto:simona.digiovanni@asl.vt.it)

**Referenti amm.vi procedura:**

Dr.ssa Simona Stefanoni Tel 0761 237838 – email: [simona.stefanoni@asl.vt.it](mailto:simona.stefanoni@asl.vt.it)

RUP: Dr.ssa Tania Morano – [tania.morano@asl.vt.it](mailto:tania.morano@asl.vt.it)

**DISCIPLINARE DI GARA**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA SUDDIVISA IN  
N. 213 LOTTI, VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  
DEVICE PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA VASCOLARE ED  
EXTRAVASCOLARE, PER INTERVENTISTICA ENDOVASCOLARE, PER  
NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA VASCOLARE E SPINALE E PER  
CHIRURGIA VASCOLARE**

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA .....	5
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE .....	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2. CHIARIMENTI.....	7
2.3. COMUNICAZIONI .....	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	8
3.1. DURATA .....	8
3.2. REVISIONE PREZZI (Art. 60 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.).....	9
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE .....	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE .....	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA .....	13
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	14
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA .....	14
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE .....	14
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	14
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI .....	15
7. AVVALIMENTO .....	16
8. SUBAPPALTO.....	17
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	17
10. SOPRALLUOGO .....	19
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	19
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	20
13. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	21
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	22
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	23

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14 .....	24
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO .....	25
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI .....	25
16. OFFERTA TECNICA .....	27
17. OFFERTA ECONOMICA .....	29
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	31
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA .....	31
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA (dei lotti qualità-prezzo) .....	32
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	33
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .....	33
21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	34
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	34
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	35
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	36
24.1. AGGIUDICAZIONE E STIPULA IN ACCORDO QUADRO .....	38
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	40
26. CODICE DI COMPORTAMENTO .....	41
27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	41
28. CODICE DI COMPORTAMENTO .....	41
29. ACCESSO AGLI ATTI .....	42
30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	42
31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	42
32. PRECISAZIONI ED ALTRE INFORMAZIONI UTILI .....	43

## **PREMESSE**

Con specifico provvedimento deliberativo, esecutivo, questa Amministrazione ha disposto l'indizione ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di una gara europea a procedura aperta telematica, sopra soglia comunitaria, volta all'affidamento della fornitura di device per Radiologia Interventistica Vascolare ed Extravascolare, per Interventistica Endovascolare, per Neuroradiologia Interventistica Vascolare e Spinale e per Chirurgia Vascolare.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.asp> e l'affidamento avviene con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è l'ASL DI VITERBO [codice NUTS ITI4I]

CIG (Vedi Piattaforma STELLA Regione Lazio).

Per l'espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti telematici della Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>

Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara.

L'Asl di Viterbo, in qualità di Stazione Appaltante, per la presente procedura, è Responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura aperta finalizzata all'acquisizione delle forniture oggetto dell'appalto.

La presente procedura rientra nell'ambito di applicazione

- del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 “relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali — IPI)” e
- del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025 “che istituisce una misura dello strumento per gli appalti internazionali che limita l'accesso degli operatori economici e dei dispositivi medici originari della Repubblica popolare cinese al mercato degli appalti pubblici di dispositivi medici dell'UE a norma del regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio”.

Il Responsabile Unico del Progetto è la Dr.ssa Tania Morano, Dirigente UOS Adempimento e Controllo Applicazione dei contratti e gestione del budget centrale e settoriale presso l'UOC E-Procurement della ASL di Viterbo – e-mail [tania.morano@asl.vt.it](mailto:tania.morano@asl.vt.it).

## **I. PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **I.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto

dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e relativi allegati.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono

compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

### **I.2. DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali

### **1.3. IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di Gara
2. Capitolato Tecnico e relativi allegati [2a) – Elenco Lotti; 2b) – Criteri di valutazione; 3b) Capitolato d'oneri]
3. Schema domanda di partecipazione
4. Schema di dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria
5. Patto d'integrità
6. Schema di Contratto
7. Template prodotti.
8. Mod- Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi per antimafia.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione Concorsi e Gare / Avvisi e Gare, al seguente link: <https://asl.vt.it/concorsi-e-gare/avvisi-e-gare> e sulla Piattaforma Stell@, al seguente link: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.asp>.

### **2.2. CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine fissato in STELLA attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Per inviare un quesito, cliccare sul comando “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui” posto al di sotto della tabella. Il comando resterà abilitato fino al termine previsto per l'invio dei quesiti.

Tale comando non sarà abilitato nel caso in cui:

- non è stato ancora raggiunto il termine “Rispondere dal” indicato nel bando;
- è stato raggiunto il termine di scadenza previsto per la presentazione dell'offerta;
- il bando si trova al momento in rettifica;
- il bando è stato revocato.

Per maggiori dettagli, consultare il manuale “Invio di un chiarimento”.

Nell'area CHIARIMENTI in fondo alla schermata, sarà possibile visualizzare eventuali risposte ai quesiti pubblicati dalla Stazione Appaltante.

Si invitano comunque i partecipanti a consultare le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/portale/>

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD Piattaforma STELLA, all'indirizzo internet <https://stella.regione.lazio.it/portale/>, nella sezione “Bandi aperti” dedicata alla presente procedura, nonché sul sito istituzionale, nella sezione Concorsi e Gare / Avvisi e Gare, all'indirizzo internet <https://asl.vt.it/concorsi-e-gare/avvisi-e-gare>, all'interno della sezione dedicata alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### **2.3. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo

n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio

digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'appalto è costituito da 213 lotti, UNICI ED INDIVISIBILI, le cui quantità, descrizione, CND e caratteristiche tecniche minime sono riportati nel dettaglio:

- nell'allegato PROSPETTO LOTTI;
- nel CAPITOLATO TECNICO;

per un importo triennale complessivo di base d'asta pari ad **€ 26.456.025,00** al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge come previsto dall'art. 26 comma 3 bis del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Per le caratteristiche dell'appalto, consistente in mere forniture, non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze.

Trattandosi di contratto di somministrazione le quantità di cui all'allegato ELENCO LOTTI sono da intendersi presunte e non vincolanti per le Stazioni Appaltanti senza che le ditte aggiudicatarie abbiano nulla a pretendere, rispetto ai fabbisogni oggetto di contratto.

L'appalto dovrà essere eseguito secondo quanto previsto dal presente Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico, dal Capitolato d'onori e dai relativi allegati.

#### **3.1. DURATA**

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di tre anni, decorrenti dalla data di stipula dei singoli Contratti di Fornitura, con condizione risolutiva in caso di aggiudicazione ovvero sovrapposizione di lotti di gara regionale, Convenzione/AQ Consip senza che le ditte abbiano nulla a pretendere, fatto salvo il pagamento delle competenze spettanti relative alla fornitura di DM ovvero qualora intervengano modifiche sostanziali di natura clinico assistenziale (prescrizioni), disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.



### 3.2. REVISIONE PREZZI (Art. 60 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o dei beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano, in maniera alternativa, i seguenti indici, e le loro eventuali relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT, in base alla specificità delle prestazioni fornite:

- a) nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;
- b) gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti "per il mercato interno";
- c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici "business to business" (BtoB) per settore economico ATECO;
- d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.

Per il presente appalto, associato al codice CPV come indicato nel presente Disciplinare di gara ed elencato nella Tabella D dell'allegato II.2-bis del Codice, si individuerà l'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3 dello steso allegato II.2-bis del Codice:

CPV 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari – [325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche.

L'Aggiudicatario potrà, nel caso, inoltrare formale richiesta di attivazione della clausola di revisione prezzi qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 60 comma 2 lettera b) del Codice.

All'istanza dovrà essere allegata documentazione attestante le particolari condizioni di natura oggettiva che determinano il dichiarato aumento dei prezzi ed il potenziale impatto sui margini di utile aziendale, tenuto conto della specificità del contratto.

La stazione appaltante, all'esito dell'istruttoria, ove ne ricorrano le condizioni previste dal Codice, provvederà ad aggiornare in aumento le quotazioni originarie nei limiti suddetti.

Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, agli atti della Stazione Appaltante, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

### 3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

- ✓ **Opzione di proroga del contratto** (art. 120, c.10 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.): la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto, per una durata pari a mesi 12 ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o a condizioni ove più favorevoli per questa stazione appaltante anche a seguito di una miglioria sul prezzo proposto.

L'Azienda esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

L'importo stimato di tale opzione è pari a massimo € 8.602.000,00 al netto di Iva. Trattandosi di gara suddivisa in lotti, il valore stimato di tale opzione varierà in funzione del valore del contratto stipulato da ciascuna azienda.

**In casi eccezionali**, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

- ✓ **Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto** (Art. 120, c.9 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.): Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ciascuna Azienda può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Trattandosi di gara suddivisa in lotti, il valore stimato di tale opzione varierà in funzione del valore del contratto stipulato da ciascuna azienda.

- ✓ **Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice:** la Stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, in base ad eventuali esigenze aziendali, che dovessero presentarsi connesse a modifiche organizzative e sanitarie, che generano impatto sull'acquisto dei beni oggetto di gara.

La portata della modifica consentita non potrà superare il 50% del valore contrattuale stipulato da ciascuna Azienda.

La presente modifica al contratto avverrà ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto stesso ovvero, in alternativa, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

**Il valore globale stimato** dell'appalto è pari ad **€ 54.016.465,83** al netto di Iva, così suddiviso:

Tabella I

<b>Importo complessivo [Base d'asta triennale]</b>	<b>€ 26.565.475,00</b>
Importo per l'opzione di proroga contrattuale (12 mesi)	€ 8.855.158,33
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento (20%)	€ 5.313.095,00
Modifica del contratto in corso di esecuzione fino ad un massimo del 50%	€ 13.282.737,50
<b>Valore globale stimato del Progetto</b>	<b>€ 54.016.465,83</b>

Trattandosi di gara a lotti il valore globale stimato per singolo Lotto (comprensivo delle opzioni, variazioni e modifiche ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) è dettagliatamente riportato nell'allegato PROSPETTO LOTTI.

#### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro e non oltre 10 giorni solari, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

In osservanza del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 e degli artt. 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025, sono escluse le offerte presentate da tutti gli operatori economici originari della Repubblica Popolare Cinese ("misura IPI").

L'origine della Repubblica Popolare Cinese di un operatore economico viene accertata secondo quanto stabilito dall'art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022. L'origine di un bene della Repubblica Popolare Cinese è determinata conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. La stazione appaltante può, in qualsiasi momento durante la procedura di appalto pubblico, richiedere all'operatore economico di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione relative alla verifica dell'origine dell'operatore economico entro un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine a pena di esclusione. Se il concorrente omette di fornire tali informazioni o documentazione senza una spiegazione ragionevole e impedisce in tal modo la verifica dell'origine dell'operatore economico o rende tale verifica praticamente impossibile o molto difficile, tale operatore economico è escluso dalla partecipazione alla procedura di appalto pubblico.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore

economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25. Ciò a seguito di autorizzazione da parte dell'O.E. stesso all'accesso da parte della stazione appaltante sulla anzidetta piattaforma FVOE 2.0. L'O.E. ha l'obbligo di concedere alla S.A. tale autorizzazione.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.II del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA PER OGNI LOTTO DI GARA

- a) **Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari AL DOPPIO DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO (IVA ESCLUSA) relativamente ai lotti specifici per cui si presenta offerta, come da Tabella allegato Prospetto Lotti.**

- b) Il requisito di capacità economica è finanziaria dovrà essere necessariamente comprovato dall'O.E. aggiudicatario attraverso una delle tre seguenti modalità:

- per le società di capitali mediante presentazione di bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante presentazione di copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

### 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Per la presente procedura non sono previsti requisiti di capacità tecnica e professionale.

### 6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

- a) Il requisito relativo al fatturato di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

- a) Il requisito di forniture analoghe di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione **“fornitura di Dispositivi Medici oggetto della presente procedura”** deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## **6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **6.6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025 e dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022, fermo quanto sopra indicato al paragrafo “Subappalto”, l'aggiudicatario è obbligato a garantire per la durata dell'accordo quadro e dei contratti derivanti da appalti specifici, che i beni o i servizi che saranno forniti o prestati nell'esecuzione dell'appalto e che sono originari della Repubblica Popolare Cinese non rappresenteranno più del 50% del valore totale del contratto indipendentemente dal fatto che tali beni o servizi siano forniti o prestati direttamente dall'aggiudicatario o da un suo subappaltatore. Come sopra precisato l'origine del bene della Repubblica Popolare Cinese sarà determinato in ragione di quanto previsto all'articolo 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.



## **7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni solari decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale



dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **8. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si rimanda integralmente all'art. 188 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025 e dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022, l'aggiudicatario ha l'obbligo di non concedere in subappalto più del 50% del valore totale del contratto a operatori economici originari della Repubblica Popolare Cinese.

## **9. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Essendo una gara suddivisa in lotti è possibile prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma dell'importo stimato complessivo per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione può essere altresì costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.**, sede in Via Genova, 52 - filiale 14500, Viterbo 01100, IBAN: IT66R010051450000000218040, BIC: BNLIITRR. In tal caso il concorrente dovrà trasmettere la distinta del pagamento effettuato.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 365 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - ☐ per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - ☐ per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche;
- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente;

d. Riduzione del 10% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi indicate all'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in

possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **10. SOPRALLUOGO**

Per la presente procedura di gara non è previsto il sopralluogo.

## **11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 [ovvero eventuale successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>].

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

## **12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale marcata temporalmente o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

I campioni, qualora richiesti dalla Commissione Giudicatrice, devono essere trasmessi al seguente indirizzo: UOC E-Procurement – Cittadella della Salute – Via Enrico Fermi 15 – 01100 Viterbo – III piano.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno indicato in PAD pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al punto I.I.

## **13. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo I di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/portale/>

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

In particolare, si specifica che:

- per partecipare al bando è necessario cliccare sul comando "Partecipa"
- per scaricare gli allegati è necessario cliccare sul comando "Scarica Allegati"
- per predisporre l'offerta, cliccare sul comando posizionato in alto a destra nel dettaglio della procedura.

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;

C – Offerta economica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili

le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) comprova del pagamento dell'imposta di bollo su domanda di partecipazione (ricevuta di pagamento elettronico, ovvero bonifico bancario, ovvero copia del contrassegno in formato.pdf in caso di acquisto di marche da bollo fisiche)
- 3) DGUE
- 4) eventuale procura
- 5) garanzia provvisoria
- 6) prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall'Offerente all'A.N.AC., di cui al precedente articolo del presente Disciplinare di gara, con riferimento alla presente procedura
- 7) comunicazione, al fine di assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136 comma 3, contenente i conti correnti bancari e/o

postali dedicati sui quali andranno effettuate le operazioni di pagamento nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi

- 8) copia del Patto di Integrità, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla lex specialis;
- 9) Mod- Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi per antimafia;
- 10) documentazione in caso di avalimento di cui al successivo punto 14.4;
- 11) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo punto 14.5;
- 12) copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

### **15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato denominato "schema di domanda di partecipazione".

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
  - nel caso di aggregazioni di retisti:
    - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
    - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
    - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
  - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
- La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.



In ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo, la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72. Il pagamento della suddetta imposta, pari a € 16,00 per ogni foglio, ove per "foglio" si intendono n.100 righe (4 pagine), può essere effettuato:

- tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate
- tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate
- per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, nei casi di cui sopra, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare le marche da bollo da euro 16,00 per il numero necessario ed inserire i numeri seriali all'interno della dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

La stazione appaltante considera le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

Al fine di garantire l'ottemperanza all'art. 36 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. recante "agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate", il concorrente allega anche una copia firmata di tutta la documentazione AMMINISTRATIVA adeguatamente oscurata nelle parti riguardanti i dati personali, allegando apposita dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale l'O.E. dichiara che la copia della documentazione amministrativa, oscurata dei dati personali, è la medesima di quella depositata in piattaforma non oscurata.

Quanto sopra nel rispetto del "Diritto di accesso agli atti" di cui all'art. 25 della Legge n. 241/1990 e degli artt. 35-36 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., anche a maggior tutela della riservatezza dei dati personali dell'operatore economico, nonché per una tempestiva messa a disposizione delle offerte depositate in piattaforma, accuratamente oscurate dall'operatore economico titolare dei dati.

## **15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019



Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita

sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

### **15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per i consorzi stabili**

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
  - a. di non partecipare a più di un consorzio stabile;
  - b. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
  - c. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta.

**Per consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice**

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

- a. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
- b. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta.

## 16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della PAD stessa, accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/portale>, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) **Offerta economica senza prezzi** con l'elenco dettagliato dei prodotti offerti, l'indicazione dei singoli codici (con assoluta esclusione dei prezzi).

**Per i Dispositivi Medici** sarà necessario presentare anche la **Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici** (versione approvata con D.M. del 13/03/2008) e il **Codice di Repertorio Ministeriale**.

Si specifica che l'indicazione della CND è orientativa e non vincolante ai fini della presentazione dell'offerta, è invece vincolante la rispondenza delle caratteristiche tecniche del prodotto offerto alla descrizione e alle caratteristiche tecniche indicate per ciascun prodotto di cui alla presente gara.

- 2) **Schede tecniche di ciascun prodotto offerto** (con lo specifico riferimento al Lotto di gara) che dimostrino la corrispondenza del prodotto alle caratteristiche richieste nel capitolato compresi i certificati di qualità e i dépliant illustrativi;

Le schede tecniche dovranno riportare con chiarezza, oltre alle caratteristiche strutturali e qualitative, quanto segue:

- ✓ ragione sociale della ditta produttrice;
- ✓ denominazione commerciale del prodotto;
- ✓ tipologia di confezionamento e numero di pezzi per confezione;
- ✓ elenco delle materie prime utilizzate;
- ✓ controllo di qualità;
- ✓ indicazioni d'uso;
- ✓ controindicazioni.

- 3) **Indicazione del codice BASIC UDI-DI di ciascun dispositivo medico se appartenenti alle categorie dei Dispositivi impiantabili delle classi III e IIb, dei dispositivi non impiantabili di classe III, dei dispositivi medico-diagnostici in vitro di classe D** in ottemperanza ai Decreti Ministeriali 11 maggio 2023 relativi alla registrazione e conservazione in modalità elettronica da parte delle istruzioni sanitarie dell'identificativo unico del dispositivo (UDI) in attuazione del D.Lgs. n. 137/2022 (per Dispositivi impiantabili delle classi III e IIb e dei dispositivi non impiantabili di classe III) e del D.Lgs. n. 138/2022 (per i Dispositivi medico-diagnostici in vitro);

- 4) **Per i Dispositivi Medici il certificato rilasciato da Enti notificati attestanti la conformità dei prodotti alle disposizioni previste dalle Direttive CEE vigenti in materia di Dispositivi Medici** (D.Lgs. n. 37 del 25/01/2010 “Attuazione della Direttiva n. 2007/47/CEE – concernente i dispositivi medici”).

Inoltre la ditta concorrente dovrà indicare chiaramente, per ogni prodotto offerto, la relativa classe di rischio di appartenenza secondo quanto previsto dall’art. 8 della Direttiva CEE 93/42, recepita con D.Lgs. n 46/97, dichiarando contestualmente il possesso del marchio CE;

- 5) Le **istruzioni per l’uso**, redatte in lingua italiana, per ogni prodotto offerto;
- 6) **Documentazione scientifica** a supporto ove presente;
- 7) **Relazione dettagliata sul Servizio post vendita** di informazione e formazione (Formazione e informazione - Sostituzione prodotti scaduti o prossimi alla scadenza senza costi aggiuntivi);
- 8) **Tutte le informazioni utili per la valutazione qualitativa**, secondo i parametri valutativi indicati nell’allegato “Criteri valutativi” (da caricare sulla riga “RELAZIONE TECNICA). Non sarà possibile cumulare più lotti in un’unica scheda tecnica.
- 9) **Copia di un documento di identità** di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L’operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell’offerta tecnica, allega, oltre all’offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Quanto sopra si rende altresì necessario al fine di consentire alla Stazione Appaltante di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 36 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Si specifica al riguardo che in ipotesi di mancato deposito di copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, l’offerta tecnica, così come depositata in piattaforma, sarà resa integralmente disponibile, ai primi cinque concorrenti in graduatoria.

Al fine di garantire l’ottemperanza all’art. 36 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. recante “agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate”, il concorrente allega anche una copia firmata di tutta l’OFFERTA TECNICA, già oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali e brevetti, adeguatamente oscurata anche nelle parti riguardanti i dati personali, allegando apposita dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale l’O.E. dichiara che la copia dell’OFFERTA TECNICA in questione, oscurata dei dati personali

e nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali e brevetti, è la medesima di quella depositata in piattaforma non oscurata.

Quanto sopra nel rispetto del “Diritto di accesso agli atti” di cui all’art. 25 della Legge n. 241/1990 e degli artt. 35-36 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., anche a maggior tutela della riservatezza dei dati personali dell’operatore economico, nonché per una tempestiva messa a disposizione delle offerte depositate in piattaforma, accuratamente oscurate dall’operatore economico titolare dei dati.

## 17. OFFERTA ECONOMICA

L’operatore economico inserisce la documentazione economica nella PAD secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della PAD stessa, accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/portale>, a pena di inammissibilità dell’offerta. L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **il prezzo unitario per ogni prodotto offerto**, nonché il prezzo totale offerto del Lotto per tutta la durata del periodo contrattuale, che dovrà essere inferiore rispetto all’importo a base d’asta, risultante dalla somma dei prezzi relativi ai singoli prodotti al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, espressi sia in cifre sia in lettere (ossia l’unitario moltiplicato per le quantità totali presunte); il codice e la descrizione articolo, la CND, il Codice di Repertorio, il codice UDI-DI dei dispositivi impiantabili delle classi III e IIb-dei dispositivi non impiantabili di classe III-dei dispositivi medico-diagnostici in vitro (laddove offerti), l’aliquota I.V.A., il confezionamento con relative misure offerte ed indicazione del produttore, se diverso dal fornitore. Il prezzo unitario offerto deve essere onnicomprensivo di tutti gli oneri di trasporto e degli accessori eventualmente presenti in offerta; Verranno prese in considerazione fino a 3 (tre) cifre decimali;
- b) l’allegato report Excel denominato “TEMPLATE PRODOTTI” debitamente compilato in ogni colonna evidenziata con il colore giallo;
- c) i propri listini prezzi aggiuntivi per dispositivi medici che riportano la medesima CND (non ricompresi nell’offerta depositata), con l’indicazione della percentuale di sconto applicabile, UNICA e valevole per tutta la durata contrattuale. Si precisa che tale sconto non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione economica dell’offerta presentata dalla Ditta candidata. La stazione appaltante si riserva la facoltà, nel corso della validità contrattuale, di approvvigionarsi di dispositivi medici non espressamente compresi nell’offerta di cui alla presente gara, a copertura di improvvise esigenze aziendali che si dovessero presentare, avvalendosi dei predetti listini aggiuntivi;
- d) le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo, ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. NB: la mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione;
- e) copia di un **documento di identità** di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

In ipotesi di discordanza tra i prezzi espressi in cifre, i prezzi espressi in lettere, il ribasso percentuale, sarà ritenuta valida l’Offerta più conveniente per la Stazione Appaltante.

Il prezzo unitario deve essere onnicomprensivo di tutti gli oneri di trasporto e accessori eventualmente presenti. Inoltre l’offerta economica dovrà contenere la dichiarazione che, nella formulazione del prezzo offerto, si è tenuto adeguatamente conto degli oneri riferiti al costo del lavoro, nel rispetto delle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonché dei costi relativi alla sicurezza (D.lgs. n.

81/08). L'analisi dei costi, per ciascun lotto offerto, dovrà essere riferita ai costi di produzione, ai costi per investimenti, al D.lgs. 81/08 e alle spese generali/utili.

Si specifica che per i Lotti suddivisi in sub Lotti la ditta offerente dovrà indicare, pena esclusione, tutte le informazioni sopra richieste.

Gli importi complessivi dell'affidamento di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e compensativi:

1. di tutti gli oneri, obblighi e spese di remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, a norma del presente disciplinare e di tutti i documenti in esso citati;
2. delle spese generali sostenute dall'aggiudicatario;
3. dell'utile di impresa, dei trasporti, dei costi di attrezzaggio nonché di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente Disciplinare, per dare il servizio stesso perfettamente compiuto ed a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente applicabile all'intera attività.

L'Offerta economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dalla documentazione di gara. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate. L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

Nell'offerta economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito alcun altro documento.

**L'offerta è vincolante per il periodo di 365 (trecentosessantacinque) giorni** dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Al fine di garantire l'ottemperanza all'art. 36 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. recante "agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate", il concorrente allega anche una copia firmata di tutta l'OFFERTA ECONOMICA adeguatamente oscurata nelle parti riguardanti i dati personali, allegando apposita dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale l'O.E. dichiara che la copia dell'offerta economica, oscurata dei dati personali, è la medesima di quella depositata in piattaforma non oscurata.

Quanto sopra nel rispetto del "Diritto di accesso agli atti" di cui all'art. 25 della Legge n. 241/1990 e degli artt. 35-36 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., anche a maggior tutela della riservatezza dei dati personali dell'operatore economico, nonché per una tempestiva messa a disposizione delle offerte depositate in piattaforma, accuratamente oscurate dall'operatore economico titolare dei dati.

L'ASL potrà chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima, nel rispetto di quanto normativamente previsto.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione riportati nell'allegato 2B) al capitolato.

In particolare, la migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**P<sub>totale</sub>**) più alto, che sarà ottenuto sommando il "**Punteggio Tecnico**" (**PT**) e il "**Punteggio Economico**" (**PE**):

$$P_{totale} = PT + PE$$

Il "**Punteggio Tecnico**" sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$PT_i = \sum P_{ij}$$

dove:

**PT<sub>i</sub>**: Punteggio Tecnico dell'operatore i-esimo

**ΣP<sub>ij</sub>**: Sommatoria dei punteggi assegnati all'operatore i-esimo per ogni criterio

La somma dei punteggi attribuiti ai criteri di valutazione determinerà il totale del punteggio tecnico (PT= max 70).

Di seguito vengono indicate le modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli criteri relativi al merito tecnico, con il seguente procedimento:

- I. assegnazione di un "giudizio" (g) da parte della Commissione a ciascuno dei parametri di valutazione di ciascun criterio sopraelencato, secondo i seguenti sette livelli:
  - non valutabile/non conforme 0,00;
  - scarso 0,25;
  - insufficiente 0,50;
  - sufficiente 0,60;
  - discreto 0,70,
  - buono 0,85;
  - ottimo 1,00;



2. attribuzione ad ogni criterio di valutazione del giudizio pesato ( $G_p$ ) quale risultante dal prodotto del giudizio ( $g$ ) assegnato a ciascun criterio di valutazione, moltiplicato per il peso del criterio medesimo, secondo la formula:

- **$G_p = g \times \text{peso } \% \text{ (5 decimali)}$** ;
- somma ( $SG_p$ ) dei giudizi pesati  $G_p$  di ogni parametro di ciascun criterio di valutazione;
- attribuzione dei punteggi rispettivamente assegnati ai criteri principali ciascuno con la formula:

$$\mathbf{Xi = \frac{SG_{pi} \times Pi_{max}}{100}}$$

Dove:

$i$  = iesimo criterio;

$Xi$  = punteggio ottenuto dalla ditta;

$Pi_{max}$  = punteggio massimo attribuibile ad ognuno dei criteri di valutazione principali come sopra indicato;

3. la somma dei punteggi così ottenuti per ogni criterio principale di valutazione costituisce il punteggio qualità  $SX$  ottenuto da ogni partecipante che pertanto vale:

**$SX = \text{somma di tutti gli } Xi$ .**

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla **soglia minima di sbarramento pari a 42 punti per il punteggio tecnico complessivo (70 punti)**.

## **18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA (dei lotti qualità-prezzo)**

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula RIBASSO MASSIMO NON LINEARE**:

$$\mathbf{P = P_{max} ( R_{off} / R_{maxoff} )^*}$$

dove:

**P** = punteggio economico attribuito all'offerta del concorrente  $i$ -esimo;

**$P_{max}$**  = punteggio economico massimo assegnabile;

**$R_{off}$**  = valore ribasso offerto dal concorrente;

**$R_{maxoff}$**  = valore ribasso dell'offerta più conveniente;

**\* = coefficiente esponenziale stabilito dall'Amministrazione pari a 0,3**

Non si prevede la riparametrizzazione dei punteggi ottenuti né per la parte tecnica né per quella economica

La Commissione prenderà atto della graduatoria generata automaticamente dal sistema e risultante dalla somma dei punteggi attribuiti in sede di valutazione tecnica e di quelli attribuiti in base al corrispettivo offerto e trasmetterà tutti gli atti/verbali al RUP che formulerà la proposta di aggiudicazione a favore della Ditta che avrà conseguito il miglior punteggio nella combinazione qualità/prezzo.



L'appalto sarà aggiudicato all'offerente che, sommati i punteggi ad esso attribuiti in sede di valutazione qualitativa ed economica, avrà ottenuto il punteggio globalmente più alto.

Tutti gli elementi del giudizio qualitativo forniti dalla Ditta aggiudicataria, unitamente alla valutazione economica, costituiscono formale impegno e si intendono automaticamente recepiti nel contratto.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.

La Stazione Appaltante potrà richiedere alle Ditte concorrenti tutta l'ulteriore documentazione relativa all'oggetto della fornitura ritenuta necessaria ai fini delle valutazioni tecniche e dell'aggiudicazione della gara, da intendersi esclusivamente quale documentazione esplicativa di quanto già contenuto nell'Offerta Tecnica prodotta. Non saranno prese in considerazione integrazioni documentali.

## **19. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, con provvedimento, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 ovvero 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale, previa adozione di apposito atto deliberativo reperibile sull'Albo Pretorio, al link <https://alboonline.asl.vt.it/alboonline/#/albo/filter>.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## **20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima sessione ha luogo il giorno ed alle ore che verranno preventivamente comunicati sul Sistema, nella sezione dedicata alla presente procedura.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti con le stesse modalità.

Trattandosi di seduta pubblica virtuale, l'operatore economico partecipante alla procedura deve accedere alla schermata di log-in del Sistema : (<https://stella.regione.lazio.it/Portale/>), cliccando sul link "sistema acquisti" abilitato all'atto dell'avvio della seduta da parte della stazione appaltante.

Effettuato l'accesso, dovrà ricercare la procedura di gara di interesse mediante la sezione "Bandi scaduti" e successivamente "Bandi pubblicati".

Per partecipare alla seduta, sarà necessario cliccare sul comando "bandi scaduti" e, dopo aver selezionato la procedura di interesse, sul comando "seduta virtuale", abilitato all'atto dell'avvio della seduta da parte della stazione appaltante.

Ciascuna seduta pubblica virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati appositamente.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

## **21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il Seggio di Gara (formato dal R.U.P. e da n. 2 funzionari amministrativi dell'UOC e-Procurement), in seduta pubblica virtuale, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, relativamente a ciascun singolo lotto, sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura delle offerte presentate, in seduta pubblica virtuale. Una volta ultimata l'apertura delle offerte presentate e la presa visione delle documentazioni in esse contenute, la commissione giudicatrice procede alla chiusura della seduta pubblica virtuale.

La commissione giudicatrice procede, in sedute riservate, all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando, nel presente disciplinare e nell'allegato Capitolato Tecnico. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, in seduta pubblica virtuale, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel

disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 7 giorni solari dalla richiesta stessa. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

## **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Tale calcolo sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente anche avvalendosi della commissione giudicatrice o struttura di supporto istituita ad hoc, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente, anche nell'ottica di snellire ed accelerare il procedimento amministrativo di verifica dell'anomalia dell'offerta, allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 110 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

Il presente articolo disciplina l'aggiudicazione e stipula di tutti i lotti della presente procedura di gara, salvo quanto diversamente e specificatamente previsto per i lotti in Accordo Quadro, per i quali si rimanda al successivo art.24.1.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

La verifica dei requisiti autocertificati deve essere comunque conclusa entro ulteriori 30 giorni solari, salvo aggiuntive dilazioni non imputabili alla S.A..

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo

contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 14, del Codice, qualora l'appalto debba essere eseguito da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione. Tale facoltà dovrà essere attestata espressamente nell'ambito dell'Offerta Economica, con apposita distinta dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Prima della stipula del Contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà inoltre presentare copia di una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Aggiudicatario, a beneficio dell'Azienda e di terzi, per tutti i danni, nessuno escluso, che potrebbero essere arrecati agli stessi dall'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.

Tale polizza dovrà:

- essere stipulata presso primaria Compagnia di assicurazione;
- tenere indenne l'Azienda, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, da qualsiasi danno che potrebbe essere arrecato agli stessi dall'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento;
- contenere l'espressa rinuncia, da parte della Compagnia di assicurazione, ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda.

Nei casi in cui l'Appaltatore, in corso di validità contrattuale, non provveda al rinnovo integrazione della cauzione definitiva e/o della polizza RCT il contratto sarà risolto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

## **24.1. AGGIUDICAZIONE E STIPULA IN ACCORDO QUADRO**

Per i lotti di seguito indicati:

- Dal lotto n.24 al lotto n.34;
- Dal lotto n. 41 al lotto n.44
- Lotto n.57
- Dal lotto n.62 al lotto n.78;
- Dal lotto n.105 al lotto n.107;
- Lotto n.123 e lotto n.124;
- Dal lotto n.130 al lotto n.135;
- Dal lotto n.147 al lotto n.160;
- Dal lotto n.165 al lotto n.167;
- Lotto n.181 e lotto n.182;
- Lotto n.211
- Lotto n.213;

ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice, l'aggiudicazione è stabilita in favore di più operatori economici, precisamente i primi tre (3) in graduatoria per ogni lotto, con ciascuno dei quali verrà stipulato un contratto in Accordo Quadro.

Il numero degli operatori economici abilitati / aggiudicatari dell'Accordo Quadro, per ciascun lotto, sarà pari a tre (3), come risultante al momento dell'assegnazione da parte della Commissione Giudicatrice del punteggio totale.

La Stazione Appaltante non risulta comunque obbligata ad erodere il fabbisogno stimato di ciascun Lotto di gara nei confronti di alcuna ditta abilitata all'AQ.

Nei confronti dei primi tre operatori economici potranno essere emessi ordinativi la cui sommatoria non potrà eccedere il 100 % del valore globale del Lotto, fatte salve eventuali modifiche contrattuali.

Si precisa che non sono previste quote percentuali di fornitura per i diversi aggiudicatari ma la ASL di Viterbo potrà ordinare da ciascun aggiudicatario dell'Accordo Quadro in base alle esigenze, nel rispetto del limite massimo del valore totale di ciascun Lotto.

La scelta degli Operatori Economici idonei/aggiudicatari, durante la validità del contratto, avverrà in base alle valutazioni delle specifiche esigenze, pertanto saranno consentiti ordinativi NSO anche in contemporanea a tutti gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro.

L'appaltatore non ha avrà pertanto nulla a pretendere, in relazione ai predetti Lotti, fintanto che il committente non darà corso agli ordinativi di fornitura.

La stazione appaltante in merito ai Lotti in parola non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo quadro.

Si precisa che eventuali variazioni – per esclusioni (es: mancato superamento dell'eventuale verifica di anomalia; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell'offerta – che dovessero intervenire dopo l'assegnazione da parte della Commissione Giudicatrice del Punteggio totale alle offerte, non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari di ciascuno dei Lotti dell'Accordo Quadro, che resterà pertanto immutato, potendo, al più, determinarsi uno scorrimento della relativa graduatoria, con la conseguenza, in quest'ultimo caso, di far acquisire lo status di abilitato / aggiudicatario ad un concorrente che ne era originariamente sprovvisto. In particolare:

- qualora il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario non dovesse confermare offerta o dovesse essere escluso, si determinerà lo scorrimento della graduatoria. Subentrerà, pertanto, il

concorrente che segue nella graduatoria formulata dalla Commissione Giudicatrice al momento dell'assegnazione dei punteggi totali.

- qualora il concorrente non aggiudicatario dovesse essere escluso, resterà invariata, oltre al numero degli aggiudicatari come determinato dalla tabella di cui sopra, anche l'individuazione nominativa degli stessi. Non opererà, cioè, alcun scorrimento, trattandosi per l'appunto di concorrenti in posizione non utile per l'aggiudicazione.

Si precisa infine che fa eccezione alla regola generale sopra illustrata – per la quale resterà immutato il numero di aggiudicatari, potendo, al più, determinarsi lo scorrimento della graduatoria – il caso in cui il venir meno di un aggiudicatario (per esclusione o mancata conferma) non possa dar luogo ad alcun tipo di scorrimento, per assenza di concorrenti che seguono.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Asl di Viterbo può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La Asl di Viterbo, qualora si verificano, anche a causa dell'eccessivo protrarsi della procedura di gara, sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto ovvero una nuova valutazione dell'interesse pubblico originariamente posto a fondamento del provvedimento di indizione della procedura di gara, potrà procedere alla revoca della procedura di gara.

Le aggiudicazioni sono disposte all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Capitolato d'Oneri ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

In tal caso, si procede scorrendo la graduatoria di merito e a condurre le verifiche relative al possesso dei requisiti prescritti nei confronti dell'operatore collocato in posizione utile per l'aggiudicazione; si procederà nelle medesime modalità nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche sopra indicate.

L'Accordo Quadro è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula dell'Accordo Quadro; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula dell'Accordo Quadro al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice.

La stipula dell'Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis, comma 7, 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'Accordo Quadro è stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.



Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al par. I I. La verifica sarà effettuata secondo i criteri previsti dall'Allegato I.01 al Codice.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante potrà disporre l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'aggiudicatario, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine. In ogni caso, ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis, del Codice, non si procederà al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora a seguito del controllo sia accertato l'affidamento ad un operatore economico privo dei requisiti, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, potrà esser disposto dalla stazione appaltante il recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si procederà alle segnalazioni alle competenti autorità.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare le graduatorie dei lotti interessati procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

## **25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto, gli eventuali contratti di subappalto e i subaffidamenti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- ☐ gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- ☐ le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ☐ ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.



Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **26. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante (<https://www.asl.vt.it/>).

## **27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **28. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai

principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante (<https://www.asl.vt.it/>).

## **29. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita secondo le modalità messe a disposizione dalla PAD, attraverso apposita sezione accessibile a tutti i partecipanti e resa nota agli interessati tramite specifica comunicazione di notifica.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante le modalità messe a disposizione dalla PAD, attraverso apposita sezione accessibile soltanto ai primi cinque classificati. La disponibilità della documentazione è resa nota agli interessati attraverso specifica comunicazione.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90, nella sezione appositamente prevista dalla PAD. L'accesso è consentito secondo le modalità utilizzate dalla PAD stessa.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Si rimanda agli articoli del presente Disciplinare di gara afferenti all'oscuramento dei dati personali.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

## **30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente procedura è competente esclusivamente il T.A.R. Lazio.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Viterbo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei

ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- titolare del trattamento è la ASL di Viterbo;
- del trattamento è l'Avv. Gennaro Maria Amoroso (D.P.O. Asl VT) – Tel.: 07613391 e-mail: [ufficio.privacy@asl.vt.it](mailto:ufficio.privacy@asl.vt.it) / [dpo@asl.vt.it](mailto:dpo@asl.vt.it) - PEC: [dpo@ergopec.it](mailto:dpo@ergopec.it);
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla procedura stessa;
- i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dal R.U.P., nonché dei componenti della commissione di gara (laddove esistente), possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

### **32. PRECISAZIONI ED ALTRE INFORMAZIONI UTILI**

Si procederà all'esclusione del Concorrente ovvero alla risoluzione del contratto con l'Aggiudicatario in ogni caso di inosservanza delle norme del Codice di Comportamento ASL approvato con Deliberazione n. 1134/2024, del P.T.P.C. nonché del P.T.T.I..

Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, del Codice, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le seguenti ragioni d'urgenza: l'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea

### **33. DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Disciplinare ovvero nell'allegato Capitolato ovvero negli ulteriori atti di gara, valgono e si applicano le norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare quelle contenute nel D.lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché le norme del Codice Civile.

Qualora le sopravvenute modifiche o integrazioni normative di cui al D.lgs. 209/2024 del 31/12/2024 (Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 36/2023 e s.m.i.) incidano su una o più clausole del presente Bando, dovranno intendersi sostituite dalle nuove disposizioni.

Il Responsabile Unico del Progetto  
Dr.ssa Tania Morano

(Dirigente UOS Adempimento e Controllo Applicazione dei contratti e gestione del budget centrale e settoriale)

